

CAMERA DEI DEPUTATI N. 77

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato
per fondi messi a disposizione all'estero

Seduta del 3 agosto 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa dei noti avvenimenti politico-militari succedutisi negli anni scorsi, la regolamentazione dei crediti del portafoglio dello Stato nei confronti delle varie Amministrazioni statali, per fondi messi a disposizione all'estero, ha dovuto subire una forzata sospensione, non essendo riuscito possibile alle Amministrazioni medesime seguire per la emissione degli ordinativi di rimborso al contabile del portafoglio dello Stato, la normale procedura prevista dal regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827.

Poiché durante il periodo bellico l'ammontare dei fondi erogati all'estero dal portafoglio dello Stato, è considerevolmente aumentato e la tendenza all'aumento si è maggiormente intensificata nel periodo post-bellico come conseguenza del risorgere dei rapporti e delle relazioni internazionali, si è fatta più viva e sentita la necessità di nuove disposizioni di legge intese a regolare, sia le partite contabili rimaste in sospenso per quelle operazioni finanziarie all'estero compiute, come dianzi cennato, dal portafoglio dello Stato durante e subito dopo la guerra; sia anche per stabilire una più rigorosa disciplina della resa dei conti da parte dei funzionari e delle singole Amministrazioni che chiedono al portafoglio dello Stato assegnazioni di valuta per l'estero.

Le nuove norme, infatti, che si contengono nell'unito disegno di legge, se da un lato con-

sentono alle Amministrazioni, dopo accertata la impossibilità di seguire la procedura ordinaria, di potere provvedere al rimborso dei crediti verso il portafoglio dello Stato sulla base della dimostrazione data dal detto ufficio di avere eseguito all'estero il pagamento delle somme a suo tempo richieste dalle Amministrazioni medesime (articoli 2 e 3), sanciscono, d'altro canto, un maggior rigore per la presentazione, sia per il passato che per il futuro, dei rendiconti giustificativi della valuta impiegata all'estero da parte dei funzionari delle varie Amministrazioni statali.

Essi, infatti, dovranno presentare tali rendiconti, nel termine perentorio di 180 giorni anche nel caso che siano andate distrutte, per cause belliche, le relative documentazioni (articolo 4) o nel caso che queste debbano, eventualmente, essere fornite da altri funzionari corresponsabili nella gestione dei fondi per avere sostenuto spese aventi oggetto diverso da quello per cui i fondi stessi furono somministrati (articolo 5).

L'obbligo della presentazione dei rendiconti e l'osservanza rigorosa dei termini, sono rafforzati dalle sanzioni previste dall'articolo 6 per il caso di inadempienza.

In particolare rilievo, merita di essere posta la norma, dell'articolo 8; essa norma, infatti, mentre fissa in non più di 180 giorni il termine massimo consentito alle singole

Amministrazioni per effettuare i rimborsi delle anticipazioni per somministrazioni di fondi all'estero al portafoglio dello Stato (norma che osservata impedirà in futuro che contabilità rimangano a lungo in sospeso), dà al Ministro del tesoro la facoltà di promuovere, con proprio decreto, una ritenuta sulle competenze di quei funzionari che si rendessero, eventualmente, inosservanti delle norme sopra citate.

In questa occasione, si è anche ritenuto opportuno di dare al portafoglio dello Stato, la possibilità di avere dall'Ufficio provinciale del tesoro di Roma, il saldo dei crediti derivanti dal pagamento delle pensioni all'estero durante il periodo bellico, alla cui regolarizzazione non si era potuto sin qui giungere a causa delle interrotte relazioni con l'estero e particolarmente, con le banche corrispondenti del Tesoro incaricate dei pagamenti delle pensioni medesime.

Il provvedimento in parola mentre non comporta alcun onere effettivo per il bilancio dello Stato, in quanto che per rimborso al contabile del portafoglio, deve intendersi un semplice passaggio, ai fini contabili, di somme da un capitolo di spesa dal bilancio della Amministrazione debitrice, al conto per fondi somministrati, aperto presso la Tesoreria a favore del contabile del portafoglio; potrà invece procurare al bilancio delle entrate effettive, che potrebbero derivare da versamenti di somme eventualmente recuperabili a seguito della revisione dei rendiconti.

In conclusione, si può dire che le nuove norme stabilite dal provvedimento qui schematizzato, si prefiggono di apportare un nuovo contributo per la buona amministrazione del patrimonio dello Stato.

Per le considerazioni suesposte, confido, onorevoli colleghi, che vorrete dare il vostro assenso al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, al fine di regolare i loro debiti verso il portafoglio dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero, fino al 30 giugno 1946, qualora sia accertata la impossibilità di seguire la normale procedura, potranno provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per fondi somministrati, in conformità dell'articolo 543 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, dietro dimostrazione dello eseguito pagamento all'estero per conto dello Stato, secondo quanto viene specificato nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 2.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo 1 conterà:

a) di un decreto ministeriale da emettersi dall'Amministrazione che ha richiesto il pagamento, dal quale risultino le ragioni che rendono impossibile procedere al rimborso a favore del portafoglio dello Stato seguendo

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le norme vigenti in materia di documentazione delle spese effettuate con i fondi somministrati dal Portafoglio;

b) dalla copia conforme della richiesta di rimborso, a suo tempo inviata dal contabile del portafoglio all'Amministrazione che ordinò la operazione, nella quale richiesta risulti la esatta indicazione e determinazione del credito del Portafoglio dello Stato;

c) di una dichiarazione del direttore capo della ragioneria competente, dalla quale risulti, con riferimento all'impegno di spesa a suo tempo assunto, l'importo del credito del portafoglio dello Stato;

d) della tratta estinta, nel caso che il pagamento sia avvenuto con tale mezzo, sempreché questa sia reperibile.

ART. 3.

Qualora, a causa dei noti avvenimenti bellici e politici verificatisi a tutto il 30 giugno 1946, non fosse possibile produrre una od alcune delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) dell'articolo 2, alle stesse supplirà una dichiarazione del contabile del portafoglio convalidata dal direttore generale del Tesoro dalla quale, in base alle scritture tenute dall'Ufficio contabilità del portafoglio stesso, risulti il credito ancora da rimborsare.

ART. 4.

Gli agenti che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, sono tenuti a presentare il rendiconto della loro gestione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche nel caso che siano andate distrutte le relative documentazioni.

Ai fini della resa del conto e degli accertamenti delle eventuali responsabilità da parte degli agenti stessi, saranno osservate, per i rimborsi previsti nei precedenti articoli, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Tali rimborsi, pertanto, saranno comunicati, unitamente al nominativo degli agenti tenuti a rendere il conto, a cura dell'Amministrazione interessata e della Corte dei conti in sede di riscontro dei titoli di spesa al Comitato costituito presso l'Amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

ART. 5.

Gli agenti di cui al precedente articolo; ai fini della esatta imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti, anche la dimostrazione dei fondi eventualmente passati ad altri funzionari e la documentazione delle spese da questi ultimi effettuate.

L'ammontare della spesa che in seguito alla revisione dei relativi atti, dovesse risultare imputabile a diversi capitoli di bilancio, in quanto effettuata per diverso oggetto, potrà essere trasportata da un capitolo all'altro, sempreché non siano già definiti i consuntivi nei quali risultino i rimborsi al portafoglio dello Stato.

ART. 6.

Qualora gli agenti non presentino i rendiconti nei termini previsti dal precedente articolo 4, saranno deferiti alla procura generale della Corte dei conti.

I limiti massimi delle pene pecuniarie previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, e dall'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, nonché dall'articolo 337, primo comma del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8727, vengono elevati a lire 250.000.

ART. 7.

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al portafoglio dello Stato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio è autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensione pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso, tenute presenti le disposizioni indicate nell'articolo 473 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi dei beneficiari che siano stati residenti all'estero, nei territori di Stato con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per il periodo intercorso tra la data di inizio di tale interruzione ed il 7 settembre 1943.

ART. 8.

Per le operazioni effettuate dal portafoglio dello Stato dal 1° luglio 1948 in poi a titolo di anticipazione per spese di missione all'estero, le Amministrazioni da cui dipendono i funzionari a favore dei quali è stato concesso l'anticipo stesso, sono tenute a rimborsare il portafoglio stesso nel termine massimo di giorni 180 dalla effettuata anticipazione.

In caso di mancata presentazione da parte dei funzionari ai quali fu accordato l'anticipo del rendiconto relativo, nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, sentita l'Amministrazione dalla quale il funzionario dipende, ha facoltà di sottoporlo, con proprio decreto, da comunicarsi all'Amministrazione competente per l'esecuzione, a ritenuta cautelativa sugli assegni di cui gode e sulle altre competenze, secondo le norme del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Tale ritenuta sarà accantonata in apposito conto presso la Tesoreria centrale, fino alla presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari predetti, e per un ammontare pari alla somma ottenuta in anticipazione.

Ove i rendiconti stessi siano riconosciuti regolari, sarà disposta, da parte dello stesso Ministro del tesoro, la restituzione all'interessato delle ritenute accantonate, dedotto, a titolo di penalità, il 5 per cento da versare in entrata al bilancio dello Stato, ferme restando, in ogni caso, le sanzioni previste dal precedente articolo 6, ove ne ricorrano gli estremi.

ART. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente provvedimento ed a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della entrata per il versamento delle somme che, in seguito alla revisione dei rendiconti, risultassero disponibili e recuperate.